



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA
DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:

DOTT. [REDACTED] **PRESIDENTE**
DOTT. [REDACTED] **CONSIGLIERE**
DOTT. [REDACTED] **CONSIGLIERE AUS. REL.**

HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Nella causa civile d' appello iscritta al n.r.g. 1069/2020

PROMOSSA DA

[REDACTED] **BANCA SPA** (Gruppo Bancario Mediobanca) con sede legale in Milano, Via Caldera n. 21, Partita IVA n. 10536040966, CF 00864530159, in persona dei procuratori speciali [REDACTED] (in forza di verbale Consiglio di Amministrazione 27/07/2016), rappresentata e difesa giusta procura speciale in calce all'atto di citazione in appello, congiuntamente e disgiuntamente [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

APPELLANTE

CONTRO

[REDACTED] ([REDACTED]), nata a Torino il [REDACTED] 2, res.te a [REDACTED] e difesa dall'Avv. Emilia De Simone del foro di Benevento in forza di procura ad litem in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, con studio in San Giorgio del Sannio alla via San Francesco n. 58, ed elett.te dom.ta in Settimo Torinese alla Via Leini 23 c/o l'avv. Alessandro Alfonzo

APPELLATA

Udienza collegiale del 10.5.2022

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante

“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria così giudicare:

In via preliminare: accertare e dichiarare l'improcedibilità della domanda ex art. 5



comma 1 bis D.Lgs 28/2010, stante l'incompetenza per territorio dell'Organismo adito e/o comunque ritenere del tutto giustificata la mancata partecipazione di [REDACTED] Banca S.p.A.

Nel merito ed in via principale: nella denegata e non creduta ipotesi che si formula per mero tuziorismo difensivo di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare, in riforma totale dell'Ordinanza resa dal Tribunale di Torino, dott. Alberto La Manna nel procedimento ex art. 702 bis cpc RGN 2584/2020 del 11.09.2020 pubblicata mediante deposito in cancelleria in data 14.09.2020 e notificata a cura della cancelleria in pari data, in accoglimento integrale del presente gravame, accertare e dichiarare la piena legittimità del contratto di finanziamento per cui è causa ed accertare che nulla è dovuto da [REDACTED] S.p.A. nei confronti della [REDACTED] accogliendo dunque le domande tutte proposte da [REDACTED] in primo grado da ritenersi qui integralmente riproposte e non rinunciate, e per l'effetto, rigettare la domanda della [REDACTED] in quanto infondata in fatto ed in diritto mandando completamente assolta [REDACTED] Banca S.p.a. da ogni e qualsivoglia pretesa dell'appellata.

Per l'effetto, condannare l'odierna appellata a restituire le somme pagate in esecuzione dell'ordinanza del Tribunale di Torino.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite oltre a rimborso forfettario oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge di entrambi i gradi del giudizio.

Per l'appellata

“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Torino, respinta ogni contraria istanza, così giudicare:
- rigettare l'appello avversario e per l'effetto confermare l'ordinanza impugnata del 11.09.2020 resa dal Tribunale di Torino, dott. Alberto La Manna nel procedimento ex art. 702 bis cpc RGN 2584/2020 del 11.09.2020 e rigettare le domande tutte formulate dall'attore nei confronti della sig.ra [REDACTED] in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in atti o come meglio ritenuto;

- In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA, di entrambi i gradi di giudizio”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso ex art. 702 bis cpc ritualmente notificato [REDACTED] conveniva in giudizio in riassunzione la [REDACTED] Spa riferendo di avere stipulato il 14.3.2006 il contratto di finanziamento di prestito personale n. 5340737 per l'importo di € 16.058,40 da restituire in n. 84 rate mensili dell'ammontare di € 314,40 ciascuna con tasso di interesse pari al 15,50%; che unitamente al contratto veniva sottoscritta polizza collettiva a tutela del credito a copertura del rischio vita/impiego; che era stata verificata l'usurarietà ab origine del tasso applicato e, in subordine, l'usurarietà delle condizioni contrattuali a seguito dell'inclusione nel Taeg della penale di estinzione anticipata nonché la nullità della



clausola del Taeg; che la stipulazione della polizza era avvenuta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione al programma assicurativo al momento della sottoscrizione della richiesta di finanziamento; che il Teg ricalcolato del contratto di finanziamento era pari al 19,41% ed era superiore al Tegn di riferimento.

Chiedeva, pertanto, l'accertamento dell'usura ab origine del contratto di finanziamento e la condanna alla restituzione dell'importo di € 9438,70 per interessi e oneri corrisposti.

Si costituiva la Banca contestando la pretesa avversaria e chiedendo il rigetto della domanda proposta: in via preliminare eccepiva l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione.

2. Con ordinanza ex art. 702 ter cpc, pubblicata in data 14.9.2020, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9.9.2020, il Tribunale di Torino dichiarava l'usurarietà del tasso di interesse pattuito e, per l'effetto, condannava [REDACTED] Spa a restituire a [REDACTED] l'importo di € 9438,70, oltre interessi di legge dalla domanda al saldo, con la refusione delle spese legali.

L'ordinanza veniva comunicata dalla Cancelleria in data 14.9.2020.

3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato [REDACTED] spa interponeva tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:

- a) laddove non ha dichiarato l'improcedibilità della domanda;
- b) laddove ha ritenuto che le spese assicurative debbano essere incluse nel calcolo del TEG;
- c) laddove ha fatto applicazione dell'art. 1815, secondo comma, c.c.

Parte appellante formulava inoltre istanza di omissione delle generalità e dei dati identificativi di [REDACTED] spa ai sensi dell'art. 52 D.lgs 196/2003.

4. Costituitasi la [REDACTED] ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 cpc, ed anche ex art. 348 bis cpc, e comunque ne ha chiesto il rigetto, siccome infondato, con la conferma dell'impugnata ordinanza.

5. Con ordinanza pubblicata in data 17.3.2021 la Corte

- rilevato che era stata disposta la trattazione scritta della prima udienza di comparizione;
- considerato che entrambe le parti risultavano ritualmente costituite;
- viste le note depositate dalle parti in ossequio al decreto con cui era stata disposta la trattazione scritta;
- ritenuto che non era consentita la pronuncia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. invocata dall'appellata e ciò ai sensi dell'art. 348 bis comma 2 lett. b) c.p.c.;
- ritenuto che l'istanza di omissione delle generalità e dei dati identificativi di [REDACTED] Banca spa ai sensi dell'art. 52 D.lgs 196/2003 risultava infondata;
- ritenuta l'opportunità di decidere unitamente al merito tutte le questioni sollevate dalle parti;



respingeva l'istanza formulata dall'appellante ai sensi dell'art. 52 D. Lgs n. 196/2003 e fissava udienza di precisazione delle conclusioni al 7.6.2022, successivamente anticipata al 10.5.2022.

6. Con ordinanza pubblicata in data 11.5.2022 la Corte

- rilevato che era stata disposta la trattazione scritta della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 221, quarto comma, del D.L. n. 34/2020 come convertito dalla Legge n. 77/2020;

-viste le note depositate, in ossequio al decreto di trattazione scritta, con le quali le parti avevano precisato le rispettive conclusioni;

-ritenuto che la causa dovesse essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica

rimetteva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino all'8 luglio 2022 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

7. Preliminarmente vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del gravame ex artt. 342 e 348 bis cpc formulate dalla appellata.

La carenza dei presupposti per provvedere ex art. 348 bis e ter c.p.c. è già stata rilevata dalla Corte con ordinanza pubblicata in data 17.3.2021.

Quanto invece alla eccezione di inammissibilità ex art. 342 cpc, si sottolinea che dal contenuto dell'atto di appello si comprendono sia le censure mosse alla ratio decidendi espressa dal primo giudice sia le finalità dell'atto di impugnazione.

Dai motivi d'appello di cui infra ben può evincersi, infatti, quali siano le parti della sentenza di primo grado investite dall'impugnazione, la diversa ricostruzione dei fatti proposta dall'appellante rispetto a quella operata dal giudice di primo grado nonché le circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e la loro rilevanza in funzione della riforma della sentenza del Tribunale.

Sul punto, la S.C. (Cass. Civ. Sez. Unite, n. 27199/2017) ha evidenziato che gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice.

Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme



sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado (vedi anche Cass. Civ., sez. 6-2, ord. n. 21336/2017; Cass. 25/5/2017, n. 13151; Cass. 22/02/2017, ord. n. 4541; Cass. 07/09/2016, n. 17712; Cass. 27/03/2015, n. 6294).

7.1. Con il **primo motivo di gravame** si censura l'ordinanza impugnata laddove ha respinto l'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della procedura di mediazione.

Il Tribunale, sul punto, ha motivato come segue:

“L'eccezione è infondata in quanto è pacifico e documentalmente provato il fatto che il procedimento di mediazione è stato effettuato prima che venisse introdotto il giudizio avanti al Tribunale di Benevento, Tribunale che era stato individuato come competente dalla parte ricorrente e che solo a seguito di pronuncia da parte del Giudice adito è stato dichiarato incompetente, laddove la presente fase processuale altro non rappresenta che la prosecuzione del medesimo procedimento già instaurato avanti al Tribunale di Benevento. Essendo già stato effettuato il tentativo di mediazione prima dell'introduzione del presente giudizio non è necessaria l'esecuzione di un ulteriore procedimento all'interno del medesimo giudizio”.

7.1.1 Parte appellante oppone le censure sub 3.a) precisando che l'art. 4 del D.Lvo n. 28/2010 prevede che la domanda di mediazione sia presentata *“mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice competente per la controversia”*, e pone una corrispondenza tra luogo dell'organismo di mediazione e luogo del giudice competente nel senso di collegare la localizzazione dell'organismo amministrativo al foro della controversia e non viceversa.

La previsione di obbligatorietà del procedimento preventivo di mediazione risponde ad una finalità deflattiva: sarebbe pertanto coerente che l'organismo di mediazione debba aver sede *“nel luogo del giudice competente per la controversia”*, riportandosi quindi ai principi che determinano la competenza.

L'instaurazione del procedimento in luogo diverso anziché favorire l'incontro preventivo delle parti al fine di addivenire ad un accordo, secondo l'appellante si porrebbe come un ostacolo, così vanificando sin dall'origine lo scopo della mediazione, sostanzialmente privando di utilità e riducendo ad una mera formalità il procedimento così introdotto.

Ne consegue che il preventivo esperimento della mediazione presso la sede di un organismo in luogo diverso da quello del giudice competente per la controversia (competente secondo le regole dettate dal codice di procedura civile e non per arbitraria scelta dell'istante), non produrrebbe effetti e non sarebbe idoneo a soddisfare la condizione di procedibilità della domanda.

Nel caso di specie, la ██████████ non avrebbe provveduto a notificare a ██████████ alcuna



istanza di mediazione ex art. 5 c.1 bis D.Lgs 28/2010 avanti all'Organismo territorialmente competente individuando dapprima il foro competente secondo le regole procedurali.

L'individuazione quale foro competente del Tribunale di Benevento sarebbe frutto dell'arbitrio della ricorrente e non dell'applicazione delle regole del codice di procedura civile come statuito dal Tribunale di Benevento che, nel dichiarare la propria incompetenza, ha individuato il foro competente in quello di Torino.

La decisione del Giudice di prime cure sarebbe quindi criticabile laddove sembra giustificare il comportamento dell'odierna appellata che ha individuato, sostanzialmente, la competenza del Tribunale di Benevento in maniera arbitraria al di fuori delle regole procedurali ed instaurato un procedimento di mediazione avanti un Organismo con sede nel circondario di tale Tribunale.

Così facendo, in difetto di un preciso accordo tra le parti, si sarebbe impedito al procedimento di mediazione di assolvere al proprio ruolo.

La procedibilità della domanda avrebbe dovuto essere verificata non in relazione al giudizio incardinatosi avanti il Tribunale di Benevento ma in relazione al giudizio riassunto avanti il Tribunale competente ossia quello di Torino.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il mancato esperimento della procedura di mediazione avanti un Organismo avente sede nel circondario del Tribunale territorialmente competente per la controversia secondo le regole del c.p.c. avrebbe comportato l'improcedibilità della domanda.

Nel caso di specie, la tempestiva eccezione frapposta dalla [REDACTED], in difetto della richiesta di un termine da parte della difesa avversaria, avrebbe dovuto portare il Giudice di prime cure ad una pronuncia di improcedibilità per difetto di contraddittorio dal punto di vista del mancato esperimento della procedura di mediazione.

L'ordinanza appellata sarebbe quindi nulla per difetto di "rituale mediazione".

7.1.2. Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia infondato, e non meritevole di accoglimento.

Il Tribunale, con motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, ha precisato che la fase processuale susseguente alla riassunzione non rappresentava altro che la prosecuzione del medesimo procedimento già instaurato avanti al Tribunale di Benevento.

Il gravame non ha la forza di contrastare l'apparato motivazionale, preciso e lineare, della ordinanza di prime cure: infatti le argomentazioni dell'appellante non appaiono tali da incrinare il fondamento logico-giuridico di quelle contenute nella ordinanza impugnata.

Nel caso di specie (contratti bancari), la mediazione è obbligatoria ex art. 5 D. Lgs. n. 28/2010, e costituisce condizione di procedibilità della domanda: l'odierna appellata prima di instaurare il giudizio ha esperito il tentativo di mediazione innanzi all'Organismo di Mediazione Concilialex di Telese Terme, conclusosi con verbale



negativo (in atti) per assenza della parte invitata.

Il procedimento ex art 702 bis cpc proposto innanzi al Tribunale di Benevento dalla [REDACTED] a seguito della ordinanza di incompetenza territoriale del Giudice adito (in data 16/12/2019, RG n. 1718/2019) è stato tempestivamente riassunto innanzi al Tribunale di Torino.

Come correttamente rilevato dal Tribunale, l'atto di riassunzione esplica la funzione di consentire la prosecuzione del medesimo procedimento già instaurato davanti al Tribunale di Benevento: poiché prima dell'introduzione del presente giudizio risulta essere già stata esperita la mediazione, non risulta necessario porre in essere un ulteriore procedimento all'interno del medesimo giudizio.

7.2. Con il **secondo motivo di gravame** si censura la sentenza appellata laddove ha ritenuto che le spese assicurative devono essere incluse nel calcolo del TEG in quanto contestuali e, per tale motivo, da ritenere collegate all'erogazione del credito.

Parte appellante oppone le censure sub 3.b) precisando che l'odierna appellata avrebbe apposto volontariamente la propria sottoscrizione per adesione alla copertura assicurativa credito intercorsa con Cardiff (copertura opzionale, così come previsto dall'art. 10 del contratto).

Sarebbe pertanto errato ritenere quali oneri rilevanti ai fini antiusura il costo dei suddetti premi assicurativi facoltativi che, su espressa richiesta della [REDACTED] C [REDACTED] Banca S.p.A. avrebbe semplicemente provveduto a finanziare e di cui la stessa appellata ha goduto per tutta la durata naturale dei contratti assicurativi.

Le norme tecniche autorizzate dal legislatore secondario ossia le Istruzioni in materia di usura del marzo 2006, applicabili alla fattispecie, al punto C4 sanciscono la rilevanza delle sole spese per le assicurazioni o garanzie imposte dal creditore, intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del credito.

Parallelamente, il Decreto del Ministro del Tesoro 08.07.1992 successivamente integrato – a seguito del D.Lgs. n. 63/2000 di recepimento della Direttiva del credito al Consumo 98/7/CE – dal Decreto del Ministro dell'Economia 06.05.2000, ha sancito che nel TAEG del contratto dovessero inserirsi esclusivamente *“le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurargli il rimborso totale o parziale del credito in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore”* con la espressa esclusione delle altre.

Quindi, in applicazione delle regole tecniche dettate in materia di usura dalla Banca d'Italia *ratione temporis* applicabili (Istruzioni del febbraio 2006) nonché per la normativa di diretta derivazione comunitaria dettata in materia di trasparenza anch'essa *ratione temporis* applicabile (prima dell'intervento del D.Lgs. n. 141/2010), le polizze facoltative andavano escluse dagli oneri rilevanti sia in materia di TEG che in materia di TAEG.



█████ pass avrebbe rigorosamente osservato le richiamate normative.

La facoltatività della suddetta polizza, inoltre, sarebbe dimostrata dalla facoltà prevista dall'art. 4 delle condizioni di assicurazione che prevede il libero diritto di recesso dell'odierna appellata (da esercitarsi entro 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura) con conseguente restituzione all'assicurato del premio di polizza pagato: il diritto di recesso dalla polizza assicurativa lascerebbe intatto il contratto di finanziamento, giacché essa non rappresenterebbe una conditio sine qua non rispetto alla concessione del credito.

A fronte di un contratto di finanziamento sottoscritto nel 2006, Co █████ pass S.p.A. si è attenuta alle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia nel marzo del 2006.

Per determinare l'usurarietà di un contratto di finanziamento a tasso fisso il momento determinante è il momento della pattuizione: nel caso di specie, alla data di sottoscrizione del contratto di finanziamento, le istruzioni di Banca d'Italia dell'agosto del 2009, entrate in vigore il 01.01.2010 (che hanno in parte modificato le precedenti soprattutto in materia di oneri assicurativi), non erano nemmeno state pensate e men che meno potevano essere osservate dagli intermediari finanziari.

Solo con tali nuove istruzioni di Banca d'Italia del 2009 venne previsto che le spese per le assicurazioni, ancorché facoltative, dovessero essere incluse nel calcolo del TEG ai fini antiusura ogni qual volta tali spese fossero contestuali alla sottoscrizione del finanziamento e, al contempo, garantissero i diritti patrimoniali del creditore.

L'art. 2 bis comma 2 della L. n. 2/2009 avrebbe provveduto a tracciare un discrimen invalicabile laddove ha statuito che tutti i contratti precedenti al 01.01.2010 restassero regolamentati sulla base della vecchia normativa proprio per consentire nel frattempo di effettuare i rilievi antiusura utilizzando la nuova normativa.

Come accertato e non contestato, il contratto di finanziamento sottoscritto dalla ██████ risale al 2006.

A conferma poi della facoltatività della polizza, parte appellante ha prodotto (cfr. doc. 7 fascicolo di primo grado) alcuni esemplari di contratti stipulati con clienti aventi il medesimo merito creditizio dell'odierna appellata, a condizioni simili, senza l'adesione ad alcuna polizza da parte dei clienti che hanno avuto ugualmente accesso al credito.

Il giudice dell'impugnata ordinanza, invece, non solo non avrebbe tenuto minimamente in considerazione la portata dirimente della produzione a prova contraria, ma si sarebbe semplicemente limitato ad aderire acriticamente, senza chiarirne i presupposti logico giuridici di tale adesione, alla sentenza della Suprema Corte n. 8806/2017.

Quindi, il diritto di recesso dalla polizza Cardiff nonché la presenza di fattispecie contrattuali del tutto simili in cui altri clienti, tuttavia, non hanno sottoscritto per adesione la suddetta polizza, dimostrerebbero la presenza di prova più che sufficiente per



escludere qualsiasi ipotesi di imposizione anche di carattere presuntivo, dimostrando che la contestualità si deve interpretare quale mera occasione di offerta di altri prodotti non altrimenti collegati o obbligatori.

Il giudice di prime cure avrebbe del tutto omissivo di vagliare i presenti rilievi, tempestivamente svolti dalla difesa [REDACTED], senza fornire alcun supporto argomentativo alla propria scelta interpretativa.

In definitiva, l'esame della domanda avversaria evidenzia come parte attrice lamenti un presunto superamento del Tasso Soglia che deriverebbe dal confronto tra il TAEG/TEG ricalcolato sulla base dell'infondata rilevanza del premio assicurativo facoltativo prestato da Cardif e il Tasso Soglia di riferimento che, invece, esclude tale onere, con l'aggravante di ritenere rilevante detto costo non solo perché certamente facoltativo secondo il chiaro disposto contrattuale, ma anche per l'evidente impossibile imposizione di fatto.

La decisione di primo grado, fondata su un raffronto di dati non omogenei, conferisce legittimità a dei risultati viziati giacché, anche postulando l'erroneità del TEGM del periodo per erroneità dei criteri dettati dalla Banca D'Italia (criterio eterodeterminato), quest'ultimo dato non potrebbe più essere utilizzato quale base di calcolo per il Tasso Soglia e, in mancanza di esso, non sarebbe più applicabile la normativa antiusura (almeno in chiave oggettiva).

7.2.1. Ritene la Corte che il motivo di gravame sia infondato e non meritevole di accoglimento.

Il Tribunale, con motivazione congrua e priva di vizi logici e/o giuridici, ha fatto buon governo dei principi ormai consolidati della giurisprudenza di legittimità che regolano la fattispecie.

Il Giudice di prime cure, nel solco della recente giurisprudenza di legittimità, ha rilevato che la determinazione del tasso di interesse rilevante ai fini dell'accertamento dell'usura deve essere condotta tenendo conto delle spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, purchè risultino collegate alla concessione del credito.

Secondo il Tribunale, la previsione di cui al paragrafo C4 delle "Istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull'usura" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nell'anno 2006, e dunque vigenti *ratione temporis*, secondo cui sarebbero escluse dalla determinazione del tasso di interesse rilevante ai fini dell'accertamento dell'usura le spese per assicurazioni imposte dal creditore, intese a garantire il rimborso totale o parziale del credito, non può avere l'effetto di derogare alla disposizione normativa primaria contenuta nell'art. 644 c.p., comma 4 (secondo cui per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito), e che quindi impone di considerare rilevanti, ai fini della



determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito, e ciò indipendentemente dalle istruzioni emanate dalla Banca d'Italia, le quali, in quanto mere istruzioni di carattere tecnico, non possono essere considerate vincolanti ma aventi una mera efficacia consultiva.

Tra tali oneri rientra quindi (così come vi rientrava in passato) anche il costo della polizza a garanzia del rischio vita del mutuatario, trattandosi di un costo collegato all'erogazione del credito ex art. 644 c.p.

L'ordinanza impugnata precisa che le istruzioni della Banca d'Italia non hanno efficacia precettiva per il giudice nella determinazione del TEG applicato alla singola operazione, essendo le stesse rivolte alle banche e operatori finanziari per il rilievo del TEGM e non sono suscettibili di derogare a quanto previsto dalla legge, così che risulta irrilevante - ai fini della decisione in merito al superamento del tasso soglia - il cambiamento delle istruzioni della Banca d'Italia, che sono da considerarsi meramente esplicative del dettato normativo, sì che alle stesse non è certamente consentito di apporvi deroghe, ed analoghe considerazioni devono svolgersi con riferimento alle norme transitorie emanate.

Il Giudice di prime cure, date le premesse di cui sopra, ha poi concluso che nel caso di specie è documentale il fatto che la polizza è stata stipulata contestualmente rispetto al contratto di finanziamento, e non è oggetto di specifica contestazione il fatto che con l'inclusione della polizza il TEG sia quantificabile nella misura del 19,41% a fronte di un tasso soglia nel trimestre di riferimento pari al 18,99%, né è contestato l'importo di € 9438,70 comprensivo degli interessi e delle ulteriori somme ricevute dalla banca convenuta oltre il capitale mutuato.

La motivazione del Tribunale è condivisibile.

Occorre preliminarmente rilevare che il contratto di finanziamento n. 5340737 per cui è causa di euro 16058,4 è stato stipulato in data 14/03/2006 ed estinto anticipatamente il 25/06/2010 dopo il pagamento di n. 51 rate, (prevedeva un piano di ammortamento della durata di 84 mesi e il pagamento di n. 12 rate posticipate per anno di euro 314,4 cadauna). Le istruzioni della Banca d'Italia del 2009 includono nel TEGM le spese assicurative, a prescindere dall'essere le polizze richieste facoltative o obbligatorie.

Il contratto di finanziamento di cui si discute è stato concluso prima dell'entrata in vigore delle istruzioni della Banca d'Italia del 2009 e le istruzioni vigenti all'epoca non prevedevano espressamente nella formazione del TEGM da considerare per l'individuazione del tasso soglia le spese di assicurazione: come correttamente evidenziato dal Tribunale, dette istruzioni non potevano però prevalere sulla disposizione normativa primaria contenuta nell'art. 644 c.p.

Ai fini della valutazione di dette spese per la verifica del rispetto della normativa in materia di usura è sufficiente che esse risultino collegate con la concessione del credito, e la



relazione può essere dimostrata con ogni mezzo di prova dovendosi presumere nel caso di contestualità tra le spese di assicurazione e l'erogazione del mutuo (cfr. Cass. Civ. n. 22458/2018; cfr. Cass. Civ. n. 8806/2017).

Nel caso di specie il Tribunale ha ritenuto che la polizza avesse una connotazione "remunerativa", sia pure indiretta, siccome computata e addebitata nel "montante" da restituire ratealmente e programmata in funzione di garantire all'Istituto finanziatore il rimborso delle somme prestate, e tale statuizione non risulta essere stata impugnata.

L'unico profilo controverso dell'odierna fattispecie è costituito dalla valenza delle Istruzioni della Banca d'Italia in materia di rilevazione del tasso effettivo globale, con particolare riferimento alla necessità di includervi o meno, ai fini del raffronto con la soglia d'usura, le spese relative all'assicurazione in caso di contratti stipulati prima del 31.12.2009.

In altre parole, il problema nodale è rappresentato dalla necessità o meno di ricomprendere tra gli oneri rilevanti ai fini antiusura i costi delle polizze assicurative CPI (credit protection per il caso di morte o invalidità del ricorrente): l'appellata ha sottoscritto, contestualmente al finanziamento, la polizza collettiva N. 5240, con la compagnia assicurativa CARDIF.

Nel caso di specie, come già detto e come rilevato dal Tribunale (cfr. pag. 4 ordinanza impugnata), non è stato oggetto di specifica contestazione il fatto che con l'inclusione della polizza il Teg sia quantificabile nella misura del 19,41% a fronte di un tasso soglia nel trimestre di riferimento pari al 18,99% né è contestato l'importo di € 9438,70 comprensivo degli interessi e delle ulteriori somme ricevute dalla banca convenuta oltre il capitale mutuato.

Occorre quindi accertare se il costo dell'assicurazione per i finanziamenti di prestito personale comporti, per il periodo antecedente all' 1.1.2010, l'esclusione della sua valutazione ai fini della determinazione del TEG relativo alla specifica operazione creditoria, perché la voce relativa è stata inserita nella formazione del TEGM, secondo le istruzioni della Banca d'Italia dell'agosto 2009, solo dal 1.1.2010, mentre per il periodo precedente era espressamente esclusa dagli oneri rilevanti per la sua formazione.

Come correttamente evidenziato dal Tribunale, il punto C.4 delle istruzioni 2006 per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura emanate dalla Banca d'Italia, applicabili al caso di specie *ratione temporis* prevedeva, tra l'altro, che: a) il calcolo del tasso rilevante ai fini dell'usura doveva tenere conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito; b) dovevano essere incluse le spese per le assicurazioni o garanzie, imposte dal creditore, intese ad assicurare al medesimo il rimborso totale o parziale del credito; c) le spese per assicurazioni e garanzie non dovevano essere



ricomprese laddove derivassero dall'esclusivo adempimento di obblighi di legge.

La valutazione di tale questione comprende la verifica della vincolatività per il Giudice, nella identificazione del TEG dello specifico rapporto esaminato, delle istruzioni della Banca d'Italia, sulla cui base viene individuato il TEGM posto a fondamento della determinazione del tasso soglia nei decreti ministeriali emanati dal MEF, e, comunque, la rilevanza della mancata considerazione nel TEGM ante 1.1.2010 delle spese assicurative facoltative (ovvero non imposte dal creditore) ai fini della valutazione del rispetto del tasso soglia dell'operazione oggetto di causa.

Occorre quindi verificare se le spese di assicurazione documentate potevano e dovevano essere valorizzate per la formazione del TEG del singolo rapporto anche prima dell'1.1.2010.

La Corte ritiene che il Tribunale abbia correttamente dato risposta positiva alla questione prospettata, non essendovi alcun motivo, a fronte dell'ampiezza del disposto dell'art. 644 c.p. e delle sole deroghe dallo stesso espressamente individuate, che possa seriamente supportarne, sul piano giuridico, l'esclusione fino a tale data nell'individuazione del TEG per lo specifico rapporto da sottoporre a verifica: in altri termini, non può ascriversi alle istruzioni della Banca d'Italia alcuna efficacia precettiva nei confronti del Giudice nell'ambito del suo accertamento del TEG applicato alla singola operazione.

Come si è detto, il principale motivo su cui si fonda la tesi opposta, riproposta dall'appellante, è che le istruzioni della Banca d'Italia vigenti fino al 31.12.2009 e costituenti il criterio di riferimento per la formazione del TEGM, sulla cui base venivano individuati i tassi soglia relativi al tipo di finanziamento sub iudice, non tenevano conto delle spese di assicurazione non imposte dal creditore.

Secondo tale prospettazione le condizioni contrattuali non consentirebbero di ravvisare la convenzione di interessi usurari in ragione della struttura dell'art. 644 c.p., da considerarsi norma parzialmente in bianco laddove al comma 3 dispone che sia la legge a stabilire il limite oltre al quale gli interessi sono sempre usurari: il completamento della fattispecie richiede, alla luce dell'art. 2 L. 10/1996 (la quale ha novellato il reato di usura), che sia la Banca d'Italia a dettare le istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura, dal che conseguirebbe che tali istruzioni siano norme tecniche dotate di propria efficacia vincolante.

Solo con le nuove istruzioni di Banca d'Italia del 2009 emanate in seguito all'intervento legislativo dettato in materia di Commissione di Massimo Scoperto ed altri oneri e spese (l. 2/2009), è stato previsto che le spese per le assicurazioni, ancorché facoltative, debbano essere incluse nel calcolo del TEG ai fini antiusura ogni qual volta tali spese siano contestuali alla sottoscrizione del finanziamento e, al contempo, garantiscano i diritti patrimoniali del creditore.



La suddetta normativa (L. 2/2009), quindi, avrebbe dettato una ben determinata norma transitoria (art. 2 bis comma 2) che in quanto tale ha provveduto a tracciare un discrimen invalicabile laddove ha statuito che tutti i contratti precedenti al 01.01.2010 rimarrebbero regolamentati sulla base della vecchia normativa proprio per consentire nel frattempo di effettuare i rilievi antiusura utilizzando la nuova normativa.

Tale conclusione non convince.

Ora, a fronte del testo inequivocabile dell'art. 644 c.p., non pare proprio possa darsi rilievo per la valutazione del profilo di usura oggettiva alle istruzioni della Banca d'Italia, che si rivolgono non al Giudice ma agli operatori economici e che individuano non i tassi soglia ma i TEGM costituenti gli indici sulla cui base il Ministero competente opera le valutazioni necessarie alla individuazione dei tassi soglia, ex lege n. 108/96.

Ne consegue, da una parte, che non si possono ritenere vincolanti per la valutazione del Giudice delle istruzioni che si sovrappongono al disposto dell'art. 644 c.p., limitandone la portata senza averne l'efficacia normativa; dall'altra che il referente del Giudice per la valutazione del rapporto sotto il profilo dell'usura è il tasso soglia identificato con i decreti ministeriali a ciò deputati, secondo l'iter normativamente previsto dalla legge n.108/1996 e successive modifiche, a prescindere dal modo in cui esso è stato formato.

La ritenuta non vincolatività delle Istruzioni della Banca d'Italia ante 2009 non comporta la disapplicazione in senso tecnico, non essendo dette istruzioni il riferimento diretto per la formazione del TEG dello specifico rapporto (ma l'art. 644 c.p.), né provoca l'illegittimità dei decreti ministeriali le cui disposizioni si fondano sui TEGM attraverso dette istruzioni identificati, che vengono solo a non essere "tarati" su tutti gli elementi onerosi in concreto incidenti su quella determinata tipologia di rapporto.

La questione riguarda solo l'omogeneità dei dati da porre a confronto, opportuna ma non necessitata, non essendo pretesa e disciplinata da alcuna specifica disposizione normativa, non rinvenibile nemmeno nella legge n. 2/2009.

E' infatti comprensibile l'esigenza che il confronto tra il TEG relativo al singolo rapporto e il tasso soglia di riferimento avvenga con una formazione del TEG che tenga conto di un TEGM possibilmente individuato in modo omogeneo (è questo il senso delle recenti pronunce della Corte di Cassazione riguardanti l'inclusione o meno delle commissioni di massimo scoperto nel calcolo del TEG ai fini dell'usura. La pronuncia a SSUU n.16303 del 2018 ha potuto "incrementare" il TEGM individuato secondo le istruzioni della Banca d'Italia applicabili prima dell'1.1.2010 quando era possibile ricostruire, per il periodo precedente e sulla base delle stesse istruzioni, una CMS considerabile "media"); ove però ciò non sia possibile, come nel caso di specie, per un limite insuperabile nella formazione del TEGM ante 2010, la non perfetta omogeneità tra i parametri da confrontare non si può risolvere in una sostanziale disapplicazione della norma penale, come sarebbe se si



limitasse solo per questo la onnicomprensività, ai fini dell'usura, degli oneri in essa previsti nella formazione del TEG del singolo rapporto da portare a confronto con il tasso soglia di riferimento.

In altre parole, non può attribuirsi alcun rilievo al fatto che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del T.E.G. del singolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi, tenuto conto del fatto che le Sezioni Unite, mediante la sentenza n. 16303/2018, hanno condivisibilmente affermato come la circostanza che i decreti ministeriali di rilevazione del TEGM non includano nel calcolo di esso una particolare voce che, secondo la definizione data dall'art. 644 c.p., comma 5, dovrebbe essere inserita - si trattava in quella fattispecie della commissione di massimo scoperto - rileva ai soli fini della verifica di conformità dei decreti stessi, quali provvedimenti amministrativi, alla legge di cui costituiscono applicazione, in quanto la rilevazione sarebbe effettuata senza tenere conto di tutti i fattori che la legge impone di considerare.

Da ciò discende che **la mancata inclusione di una specifica voce nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione della stessa ai fini della determinazione della soglia usuraria** (cfr. anche Sezioni Unite n. 19597/2020, secondo cui in nessun caso il giudice è vincolato al contenuto della normazione secondaria nell'esercizio della sua attività ermeneutica).

Sulla base di tali presupposti è stato, altresì, affermato, con riferimento agli interessi moratori, che pur se nei decreti ministeriali sino al D.M. 22 marzo 2002 difetta la rilevazione, anche se separata, della maggiorazione propria di tali interessi (avendo tale rilevazione avuto inizio solo a partire dal decreto ministeriale del 25 marzo 2003) in ragione dell'esigenza primaria di tutela del finanziato si deve necessariamente raffrontare il T.E.G. del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori in concreto applicati, con il T.E.G.M. rilevato in detti decreti.

Per questi motivi, data l'eadem ratio, tale ragionamento deve svolgersi anche con riferimento alla mancata rilevazione fino al D.M. maggio 2009 dei costi assicurativi ai fini del calcolo del T.E.G.M., esclusione che, come sopra già illustrato, quindi non rileva nella determinazione della soglia usuraria del singolo rapporto (cfr., da ultimo, Cass. Civ. n. 3025/2022).

Nel caso in esame i costi assicurativi erano collegati alla concessione del credito e non è stato specificamente contestato il superamento del tasso soglia stabilito a fini d'usura, sulla base di quanto risultante dalla perizia allegata dalla odierna appellata e della rilevazione applicabile ratione temporis, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (cfr. pag. 4 ordinanza impugnata).

Il fatto che la polizza collettiva sottoscritta dall'odierna appellata fosse collegata alla



concessione del credito si desume in considerazione del rapporto di connessione particolarmente elevato tra prodotto assicurativo e prodotto finanziario.

La copertura assicurativa è stata imposta e/o comunque collegata all'operazione di credito, perché funzionale ad assicurare al creditore la restituzione totale o parziale del finanziamento, in caso di decesso, invalidità permanente e di inabilità temporanea: il tutto nell'interesse del finanziatore al contenimento del rischio di una insolvenza del debitore e dunque con funzione di copertura del credito.

Nel caso di specie non è dunque sufficiente che la polizza venga dichiarata formalmente come facoltativa nella documentazione contrattuale (art. 10), trattandosi di un costo collegato all'erogazione del credito ex art. 644 c.p. in quanto pacificamente contestuale alla concessione del credito, nonché condizione indefettibile per la concessione del richiesto finanziamento.

Trattasi di polizza collettiva, stipulata dall'intermediario con la compagnia di assicurazione, la cui durata è coincidente con quella del finanziamento: il pagamento del premio è stato oggetto di finanziamento da parte dello stesso intermediario ed era da questi trattenuto a valere sul prestito.

Il beneficiario della prestazione resa dalla compagnia di assicurazione era l'intermediario medesimo: esaminando le condizioni generali di polizza si evince che: (i) l'indennizzo in caso di morte è pari al debito residuo del finanziamento in linea capitale esclusi eventuali importi di rate insolute; (ii) l'indennizzo per invalidità totale e permanente è pari al debito di cui alla lettera precedente alla data di riconoscimento dell'invalidità totale permanente; (iii) l'indennità per inabilità totale temporanea è pari alla rata di rimborso mensile del finanziamento al momento del sinistro.

Il complesso degli elementi sopra menzionati induce dunque a ritenere che l'adesione alla polizza fosse da considerarsi collegata al contratto di finanziamento.

Come ricordato dal Tribunale, la sussistenza del collegamento può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del credito (cfr. Cass. Civ. n. 8806/2017; Cass. Civ. n. 22458/2018).

Detto ciò, l'odierna appellante ha ritenuto di fornire la prova liberatoria diretta a contrastare la qualificazione della polizza assicurativa di cui è causa quale servizio accessorio per concludere il contratto di credito o concluderlo alle condizioni concretamente offerte, mediante la produzione di contratti di finanziamento, stipulati in favore di altri soggetti con lo stesso merito creditizio della appellata, privi di polizza assicurativa, al solo fine di dimostrare la natura facoltativa della polizza assicurativa.

Secondo la Corte, detta produzione è inconferente ai fini di causa: in particolare, l'affermazione secondo cui i contratti prodotti fossero diretti a favore di soggetti con lo



stesso merito creditizio della [REDACTED] è del tutto generica e non è stata debitamente valorizzata dall'appellante, così che non è possibile valutare l'omogeneità delle fattispecie contrattuali.

In altre parole, dai contratti prodotti, contrariamente a quanto ritenuto da parte appellante, non può dedursi l'analogia degli stessi con quello di cui è causa, in relazione al merito creditizio dei soggetti finanziati.

Non sono infatti stati offerti elementi per considerare questi contratti analoghi a quello per cui è causa, così da potersi affermare che il medesimo finanziamento sia stato offerto, a condizioni analoghe ad altri soggetti aventi un merito creditizio pari o inferiore a quello della [REDACTED] e senza previsione di polizza assicurativa non essendo certo sufficiente a tal fine il fatto che si trattasse di finanziamenti di importo simile a quello per cui è causa e con Tan e Taeg analoghi.

In effetti, nessuna indicazione è stata fornita sul merito creditizio dei soggetti finanziati nei contratti di comparazione rispetto al merito creditizio della [REDACTED]

Ne consegue che la prova contraria dell'intermediario non risulta idonea a vincere la presunzione che la polizza fosse obbligatoria e/o comunque collegata alla concessione del credito per il fatto della contestualità di stipula (e degli altri indici presuntivi sopra meglio descritti).

Parte appellante deduce che la facoltatività della polizza sarebbe dimostrata dal fatto che, sulla scorta delle condizioni di assicurazione, l'odierna appellata avrebbe potuto liberamente recedere entro 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura, con conseguente restituzione all'assicurato del premio di polizza pagato.

Tale eccezione non coglie nel segno.

Le condizioni contrattuali della polizza non prevedevano la possibilità per l'assicurato di poter esercitare il diritto di recesso dalla polizza, senza costi e senza riflessi sul costo del credito, per tutto il corso del finanziamento.

In particolare, non potrebbe affermarsi che la facoltà di recesso prevista nella polizza di cui è causa fosse incompatibile con la natura della stessa quale servizio comunque collegato alla erogazione del credito.

La clausola del recesso prevista dalle condizioni generali di polizza si riferisce semplicemente allo *ius poenitendi* esercitabile entro il breve termine di 30 giorni dalla stipulazione del contratto di assicurazione.

Tale facoltà fa parte delle tutele apprestate a favore del consumatore per garantirne la consapevolezza rispetto ai contenuti delle previsioni del contratto sottoscritto e, se del caso, consentirne il ripensamento.

Solo il riconoscimento di un diritto di recesso per tutta la durata del rapporto, in assenza di



alcun costo aggiuntivo a carico del debitore-assicurato o di alcuna modifica alle condizioni contrattuali del finanziamento, avrebbe potuto qualificare la polizza come facoltativa (cfr. ABF, Collegio di Coordinamento 12.9.2017 n. 10621).

Nel caso di specie risulta provata l'esistenza di un rapporto di connessione particolarmente elevato tra prodotto assicurativo e prodotto finanziario, che consente di ritenere pienamente soddisfatto l'interesse del finanziatore alla conservazione delle originarie condizioni patrimoniali e finanziarie del debitore e, conseguentemente, al contenimento del rischio di una sua insolvenza.

La polizza - oltre a presentare, appunto, una (diretta o indiretta) funzione di copertura del credito ed essere stata stipulata contestualmente al contratto di finanziamento - aveva una durata corrispondente a quella del piano di ammortamento del finanziamento e prevedeva un capitale (polizza vita) o un indennizzo (polizza danni), dovuti in caso di avveramento del rischio oggetto di copertura, parametrati al debito residuo, garantendo in tal modo il mutuante dal rischio di insolvenza da parte del debitore assicurato.

A tal uopo l'odierna appellata ha richiamato anche diversi indici presuntivi, già in precedenza illustrati: il complesso di tali elementi induce a ritenere che l'adesione alla polizza fosse da considerarsi obbligatoria e/o comunque collegata al contratto di finanziamento.

A ciò occorre anche aggiungere che beneficiaria della polizza era la stessa [REDACTED] spa.

In conclusione la facoltatività della polizza non può essere derivata né dal fatto che detta parola è utilizzata nel contratto di finanziamento, né dalla previsione del diritto di recesso dalla polizza, quando l'intero contesto dei regolamenti contrattuali, complessivamente valutato, dimostra l'esistenza evidente di uno stretto collegamento non dipendente da una scelta autonoma e totalmente discrezionale del cliente, ma facente parte del complessivo assetto negoziale precostituito e messo a disposizione dalla finanziaria per l'accesso al credito alle condizioni in concreto praticate.

7.3. Con il **terzo motivo di gravame** si censura la sentenza appellata laddove avrebbe fatto errata applicazione dell'art. 1815 c. 2 cod. civ. quale sanzione civile indiretta in difetto di prova della realizzazione della fattispecie criminosa di cui all'art. 644 c. 1 c.p. Precisa parte appellante che il Giudice di prime cure, nel sancire (infondatamente) l'asserita usurarietà del contratto, ha applicato la sanzione di cui all'art. 1815 c. II cod. civ., senza tener conto, tuttavia, della circostanza rilevante che detta norma richiama la fattispecie delittuosa sanzionata dall'art. 644 co. I c.p., che comprende sia l'elemento soggettivo sia l'elemento oggettivo dell'usura.

La locuzione contenuta nell'art. 1815, comma II c.c. "se sono convenuti interessi usurari" dunque, richiamerebbe espressamente la fattispecie delittuosa e rappresenterebbe la



sanzione civile indiretta rispetto ad una fattispecie che trova, in definitiva, la propria ragione d'essere nel codice penale.

Al riguardo, la previsione normativa di una sanzione presuppone necessariamente la valutazione anche dell'elemento psicologico con il quale è compiuto il comportamento contrario alla legge e quindi la previsione dell'art. 1815 co. II c.c. della sanzione rappresentata dalla conversione del mutuo da contratto a titolo oneroso a gratuito, prescrive la consapevolezza e la volontà del mutuante di applicare un tasso di interesse usurario occorrendo, pertanto, la prova dell'esistenza anche dell'elemento soggettivo, ossia la consapevolezza e coscienza della natura usuraria del tasso programmato con il contratto.

La portata precettiva della norma de qua richiederebbe quindi la sussistenza del comportamento doloso del creditore e la conseguente integrazione del delitto di cui all'art. 644 comma I c.p.

Dunque la previsione dell'art. 1815 co. II c.c. dovrebbe richiamare, per la sua applicazione, tanto l'elemento oggettivo, rappresentato dalla pattuizione usuraria, quanto l'elemento soggettivo, costituito dalla consapevolezza e volontà della natura usuraria del tasso di interesse.

Nel caso di specie, avendo l'odierna appellante fatto riferimento ad apposito decreto ministeriale che rinviava alle Istruzioni di Banca D'Italia, ratione temporis applicabili, nonché al ruolo che l'Istituto di Vigilanza riveste ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 4 e 5 TUB, è da ritenere che possa essere del tutto escluso l'elemento soggettivo e dunque che non si possa e non si debba nemmeno applicare la sanzione civilistica indiretta anche per la denegata ipotesi in cui si possa ritenere realizzato il solo elemento oggettivo.

7.3.1. Ritiene la Corte che l'eccezione sia inammissibile ex art. 345, secondo comma, cpc siccome mai proposta in precedenza.

Solo per completezza si precisa che la censura risulta comunque priva di pregio.

La sanzione civilistica prevista dall'art. 1815, secondo comma, c.c. è ricollegata al superamento del tasso soglia, ciò che nel caso di specie è pacificamente avvenuto, come acclarato dal Tribunale (cfr. pag. 4 ordinanza impugnata) sulla scorta delle risultanze della perizia di parte della odierna appellata, che non sono state oggetto di specifica contestazione.

Dunque con l'inclusione della polizza assicurativa il Teg contrattuale risultava pari al 19,41% a fronte di un tasso soglia nel trimestre di riferimento pari al 18,99%: parimenti non contestato nell'atto di appello risulta l'importo di € 9438,70 comprensivo degli interessi e delle ulteriori somme ricevute dalla banca convenuta oltre il capitale mutuato.

Deve pertanto essere confermata la sentenza del Tribunale che, comprendendo nel TEG le spese per l'assicurazione, ha ritenuto originariamente usurario il finanziamento per cui è causa, accertando la nullità della clausola relativa alla pattuizione di interessi in misura



usuraria (ex art. 1815, secondo comma, c.c.) con la conseguente dichiarazione di gratuità del mutuo.

8. L'appello proposto appare, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione ed assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, totalmente infondato, e deve essere respinto.

Le spese processuali del presente grado di giudizio si regolano con applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una loro compensazione, nemmeno parziale.

Dunque parte appellante andrà condannata alla rifusione alla parte appellata delle spese del presente grado che si liquidano ai sensi del DM 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso nello scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00), delle fasi di studio, introduttiva e decisionale nei loro valori medi nei seguenti importi: per fase di studio € 1.080,00#, per fase introduttiva € 877,00#, per fase decisoria € 1.820,00# e così in complessivi € 3.777,00# per compensi oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA sull'imponibile se non detraibile dalla parte vittoriosa.

Dagli atti non risultano spese vive documentate.

Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento ad opera dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

respinge l'appello proposto da ██████████SS BANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto conferma l'ordinanza pronunciata ex artt. 702 bis e seg. cpc dal Tribunale di Torino nella causa iscritta al n. 2584/2020 RG, pubblicata in data 14.9.2020;

dichiara tenuta e condanna ██████████BANCA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a parte appellata le spese del giudizio di secondo grado liquidate in € 3.777,00# oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA;

dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115 ossia del versamento ad opera di ██████████BANCA SPA., in persona del legale rappresentante pro tempore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.

Così deciso in Torino - Milano nella Camera di Consiglio del 2.12.2022 della Sezione Prima Civile della Corte d'Appello di Torino svolta da remoto tramite l'applicativo teams



Microsoft in base alle disposizioni di cui al D.L. n. 18/2020 relative alle misure da adottare negli uffici giudiziari per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

IL PRESIDENTE

(dr. ssa Emanuela Germano Cortese)

L'ESTENSORE

(dr. Marco Leone Coccetti)

